

QUESTIONI IN TEMA DI FATTO NOTORIO

di *Andrea Mora**

SOMMARIO: 1. Il fatto notorio dell'influenza esercitata da un giudice relatore – 2. I tratti salienti del fatto notorio e il paradigma della rivalutazione monetaria – 3. Fatto notorio e nuovi mezzi di comunicazione

1. *Il fatto notorio dell'influenza esercitata da un giudice relatore*

Al giudice che si avvalga del fatto notorio, applicando l'art. 115, comma 2, c.p.c., una delle disposizioni ritenute *più problematiche ed illuminanti del processo civile dal punto di vista sistematico*¹ la Corte di Cassazione prescrive un rigoroso canone di valutazione: che il notorio sia acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile².

* Ordinario di Diritto civile nell'Università di Modena e Reggio Emilia.

¹ Cfr. Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22880, in *Giur. it.* 2009, 1472, in parte motiva. Sulla rilevanza di un fatto di conoscenza, cfr. DE STEFANO, voce «Fatto notorio (dir. priv.)», in *Enc.dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 999; e in precedenza PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, Milano, 1965, 25 ss. Per una prima indicazione della dottrina in tema di fatto notorio, v. MICHELI, *Sulla nozione di fatto notorio*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1945, II, 286 ss.; DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano, 1947, *passim*, spec. 47 ss.; DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, *ivi*, 1947, III, p. 261 ss.; MONTESANO, *Osservazioni sui «fatti notori»*, *ivi*, p. 22 ss.; LEONE, *Contributo allo studio delle massime di esperienza e dei fatti notori*, Bati, 1950; SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1954, p. 148; CARNELUTTI, *Massime d'esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.* 1959, p. 639; TARUFFO, *Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche*, in *Riv. dir. proc.* 1967, 438 e ss.; ANDRIOLI, voce *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. dig., it.*, XIV, Torino, 1967, 279 ss.; PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Comm.cod.civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna Roma, 1987, 73 e ss. ID., voce «Prova I) diritto processuale civile», in *Enc. giur. Treccani*, Roma, p. 7; ID., *Le prove. Parte generale*, in *Tratt.dir.priv.* a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, Milano, s.d., ma 2010, 23 ss.; COMOGLIO, *Le prove*, in *Tratt.dir.priv.*, diretto da Pietro Rescigno, vol. 19, Torino, rist. 1990, 179 e ss.

² Cass. civ. 8 agosto 2002, n. 11946, in *Giust. Civ., Mass.*, 2002, 1508; conf. altresì, Cass. Civ., 28 febbraio 2008, n. 5232, *ivi*, 2008; ID., 19 novembre 2007, n. 23978, *ivi*, 2007; ID., 30

Utilizzato nei nostri tribunali in molteplici e differenti circostanze, con risultati anche disomogenei³ il fatto notorio, all'apparenza di agevole applicazione, ha agitato in realtà un intreccio di questioni, alcune di carattere squisitamente processuale, altre di portata più generale⁴.

Significativo, al riguardo, è il recente caso dell'ultima controversia nel pluriennale antagonismo giudiziario tra Cir e Fininvest, che ha visto i giudici utilizzare un fatto notorio per sciogliere il nodo della rilevanza della corruzione del solo giudice relatore facente parte di un collegio composto di tre giudicanti. Si legge, nella relativa sentenza di primo grado, poi non riformata sul punto, che appartiene «*al notorio presso gli operatori del diritto che, nelle cause civili collegiali, il giudice relatore, che conosce bene gli atti ed ha studiato ed approfondito i problemi di fatto e giuridici inerenti la fattispecie in esame, è in una posizione tale da potere quasi sempre influenzare il resto del collegio e, soprattutto, da potere orientare la discussione in camera di consiglio verso le questioni e gli argomenti che egli intende focalizzare.*»⁵.

gennaio 2007, n. 1956, *ibidem*; ID., 29 aprile 2005, n. 9001, *ivi*, 2005. In dottrina, ROSELLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Attuazione e tutela dei diritti, II, Attuazione dei diritti*, in *Diritto Civile*, diretto da Lipari e Rescigno, vol. VI/II, Milano, 2009, 418.

³ Le pronunzie in tema di accertamento di un fatto notorio sono numerose. Al solo fine di dimostrarne la loro disomogeneità e senza alcuna pretesa di completezza, si possono ricordare fatti quali l'evento dell'insurrezione di Napoli nel settembre 1943, cfr. App. Napoli, 30 maggio 1945, in *Foro it.*, 1944-46, I, col. 416; la particolare remuneratività dell'industria delle riparazioni navali nella città di Trieste, cfr. Cass.civ., 8 ottobre 1976, n. 3327, in *Giust. Civ., Mass.*, 1976; il fatto che, per l'attività di chirurgo, come per quella di musicista e di sportivo, sia essenziale un'adeguata manualità e che la relativa professionalità decada in mancanza di esercizio, cfr. Cass. Civ., 9 settembre 2008 n. 22880, in *Giur. It.*, 2009, 1473, con nota di BERTOLINO; che un impianto di allarme possa essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze, cfr. Cass. civ., 10 aprile 2012, n. 5644, in *Banca dati dejure*; che il contratto concluso da una società erogatrice di servizi sia un contratto per adesione e che le relative controversie, indipendentemente dal loro valore, devono essere decise dal giudice di pace secondo diritto, a norma dell'art. 113, c. 2 c.p.c., cfr. Cass. civ., 27 febbraio 2013, n. 4948, *ibidem*.

⁴ La dottrina italiana ha prestato particolare attenzione al fatto notorio anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice di rito; cfr., per tutti, CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1925, I, p. 309; ALLORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, *ivi*, II, p. 13 ss.; MAZZARELLA, *Appunti sul fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, II, 64 ss.; CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, in *Studi sul processo civile*, II, Milano, 1931, 289 ss.; DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano, 1947, 57. Per la dottrina straniera, fondamentale il riferimento a STEIN, *Das private Wissen des Richters. Untersuchungen zum Beweisrecht Prozesse*, Leipzig, 1893, su cui per tutti, cfr. PATRI, *Le prove. Parte generale*, cit., 23 ss.

⁵ Trib. Milano, 3 ottobre 2009, n. 11786, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 586, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Ingiustizia e quantificazione del danno da sentenza frutto di corruzione di uno dei componenti del collegio*; in *Contratto e impresa*, 2009, 1169 ss., con nota di FRANZONI, *La*

Se sia un fatto notorio che il giudice relatore abbia il potere di influenzare, «quasi sempre» peraltro, gli altri membri del collegio, con una condotta anche non necessariamente dolosa, è questione confermata in tre gradi di giudizio, sebbene si possa non condividere tale conclusione e comunque dubitare se sussistano le caratteristiche necessarie perché quel fatto possa essere annoverato nel notorio⁶.

Oggi, comunque, è necessario prender atto che, nella vasta rassegna di casi che la giurisprudenza ha ritenuto costituire un fatto notorio e farlo proprio ai fini della decisione, rientra anche la circostanza che il giudice relatore si trova in una posizione tale da poter influenzare gli altri membri del collegio giudicante.

Un tema, quello della posizione di prevalenza di un componente di un organo collegiale rispetto agli altri, di sicuro interesse, sotto alcuni profili non del tutto nuovo⁷ ed in altri casi già acquisito alla comune conoscenza, ma non per questo riconosciuto come fatto notorio⁸. Ma tornando al citato recente

chance, il danno non patrimoniale e il caso Mondadori; in *Dir. Fam.*, 2009, 1886, con nota di GAZZONI, *Ci vorrebbe un giudice di un altro pianeta (qualche dubbio «garantista» sulla sentenza di risarcimento del danno per il c.d. lodo Mondadori)*.

⁶ V. le penetranti osservazioni di IUDICA, *Efficacia della transazione e responsabilità extracontrattuale per indebolimento di posizione negoziale*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, pag. 1819 ss, ove si legge, tra l'altro: «— omissis — appare francamente difficile credere che due membri su tre del Collegio giudicante — tra i quali lo stesso presidente — si siano disinteressati della sorte di una causa che, per la natura e la qualità delle questioni trattate, oltre che per la eccezionale levatura accademica e professionale degli arbitri che avevano deliberato il lodo impugnato, era con tutta evidenza di interesse e rilievo straordinari. Basterebbe questo dato di comune esperienza per far apparire quantomeno eccentrica la valutazione che la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto di fare delle dichiarazioni rese dai membri del Collegio (in sede di interrogatorio penale ndr)». Dissente in maniera convinta anche TEDOLDI, *Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azioni di risarcimento dei danni*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, secondo il quale una tale impostazione «significa non soltanto negare il contesto dialogico entro cui deve maturare la decisione della causa ma, soprattutto, avallare assai poco commendevoli prassi di "monocratizzazione" delle decisioni collegiali... — omissis —». Considerazioni molto critiche anche in CHINDEMI, *Il danno da perdita di chance*, II ed., Milano, 2010, 45 ss.

⁷ Cfr. VERBARI, voce «*Organi collegiali*», in *Enc. dir.*, Milano, vol. XXXI, 1981, 74, per il quale è notorio che il presidente di un collegio abbia una posizione peculiare a sé stante rispetto agli altri componenti. Cfr., altresì, VALENTINI, *La collegialità nella teoria dell'organizzazione*, Milano, 1968, 133 e ss.

⁸ Nel processo innanzi alla Corte Costituzionale, la dottrina afferma che il giudice relatore esercita sui componenti della Corte un ruolo particolarmente influente, tanto che un'identica questione di legittimità costituzionale sollevata da due giudici diversi, ed assegnata a due relatori diversi, ha dato luogo a sentenze opposte: la prima di non luogo a provvedere, la seconda di accoglimento. Cfr., sul punto, RUGGERI e SPADARO, in *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2014, 61; cfr., altresì, CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, V ed. Milano, s.d. ma 2008, 89.

caso di applicazione del fatto notorio al riguardo, dopo aver sentito individualmente i membri del collegio diversi dal relatore, il Tribunale di Milano ha concluso che, nella fattispecie, non vi sarebbero stati validi motivi per affermare che si sia derogato alla regola di un notorio già sussistente. Peraltro, a sostegno della sussistenza di tale notorietà, ha riportato due precedenti della giurisprudenza penale, che non avrebbero, tuttavia, alcuna attinenza al caso di specie⁹. Ebbene, una siffatta notorietà oltre a minare alla radice i principii in tema di collegialità¹⁰ poggia su un fondamento che incide sulla validità dell'atto collegiale e rende vana la verifica della sopravvivenza dell'atto tramite la cosiddetta prova di resistenza¹¹. Pertanto, al di là, appunto, della sussistenza già acquisita al notorio di tale ruolo del giudice relatore, la questione pone un interrogativo di carattere più generale sulla formazione dell'atto collegiale, tenuto conto

⁹ BOCCAGNA, *Tortious interference with business relationships*, rimedio effettivo, «nuova» (ulteriormente affinata) causalità civile e danni punitivi; ancora sul caso Cir. c. Fininvest: brevissime note sull'interpretazione del contratto di transazione e sulla delimitazione del suo oggetto; corruzione di un componente del collegio, mancata impugnazione della sentenza e risarcimento del danno: riflessioni in margine alla sentenza della cassazione sul «lodo Mondadori», in *Corr. giur.*, 2014, 489.

¹⁰ Per i primi commenti relativi alla definitiva sentenza Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, cfr. la pubblicazione degli atti della Tavola rotonda «Contratto e responsabilità civile. A margine della sentenza della Cassazione n. 21255 del 2013» di IUDICA, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 8; cfr., altresì DE NOVA, *La modificazione delle condizioni economiche del contratto tramite il risarcimento del danno*, *ibidem*, 10 e, ovviamente, la diversa opinione di ROPPO, «Spunti in tema di responsabilità "pericontrattuale". Dialogo con Giorgio De Nova a margine della sentenza di cassazione sul lodo Mondadori», in *Resp. civ. prev.*, 2014, 26, secondo cui: «Appartiene al notorio che il giudice relatore ha, in camera di consiglio, un ruolo preponderante nell'orientare la discussione e la decisione del collegio. Il che non significa, come estremizza Giorgio De Nova, che allora non c'è differenza fra giudice monocratico e giudice collegiale! Significa solo prendere atto di una realtà umana e professionale che tutti quelli che fanno il mestiere forense conoscono, e che non deve scandalizzare più che tanto. Conclusione: se il giudice relatore non fosse stato corrotto e avesse quindi proposto in camera di consiglio la soluzione conforme a diritto, e cioè la conferma del lodo, si deve presumere che gli altri due giudici – come normalmente accade – lo avrebbero seguito». Cfr., altresì, GAZZONI, *Ci vorrebbe un giudice di un altro pianeta (qualche dubbio «garantista» sulla sentenza di risarcimento del danno per il c.d. lodo Mondadori)*, in *Dir. Fam.*, 2009, 1886 e segg., il quale, nel mostrarsi perfettamente d'accordo con il Tribunale di Milano in ordine alla notorietà dell'influenza esercitata dal giudice relatore in seno al collegio, rammenta al lettore di aver scritto, già in altra occasione, che «tutti noi del mestiere sappiamo che la collegialità è una favoletta» e che «il giudice relatore è messo in minoranza con la stessa frequenza con la quale compare in natura la famosa mosca bianca» e che questa sua opinione, l'unica espressa in dottrina in questi termini, gli aveva procurato talune reprimende anche da parte di Supremi Giudici che lo hanno accusato di voler personalizzare la critica, prendendosela con il relatore e magari anche con il presidente, ai quali la sentenza va imputata, il primo per averla «imposta» e poi scritta e il secondo per averla sottoscritta.

¹¹ Su cui GARGIULO, *I collegi amministrativi*, Napoli, 1962, 315 ss; v. anche MESSINEO, voce *Disenso (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 275.

anche del fatto che in certi collegi non è consentita la *dissenting opinion* di un suo componente¹². E in questo quadro, tutt'altro che consolidato, il tema del rapporto tra collegialità, ruolo di uno dei componenti del collegio e fatto notorio della sua influenza sulla decisione degli altri, può solo essere sollevato, nell'ambito di alcune riflessioni più generali, anche di profilo sostanziale, in tema di applicazione del fatto notorio.

2. I tratti salienti del fatto notorio e il paradigma della rivalutazione monetaria

Il principio di carattere generale racchiuso nell'art. 2697 cod. civ., in tema di onere della prova, subisce un temperamento nel vecchio ditterio «*notoria non egent probatione*», recepito nel nostro ordinamento dall'art. 115, comma 2, c.p.c.¹³. Una lettura condivisa di tale ultima disposizione consente di annoverare il notorio tra le «*nozioni di fatto della comune esperienza*» quelle, cioè, che il giudice può porre a fondamento della decisione, senza una verifica probatoria.

Quando un fatto è notorio non ha bisogno, dunque, di essere provato, ed il giudice è nelle condizioni di decidere senza ricorrere agli ordinari mezzi di prova¹⁴. L'uso, a fini decisori, di elementi di cognizione che si formano fuori dal processo, qual è il fatto notorio, si giustifica in quanto è proprio la comune esperienza ad assicurarne la garanzia di attendibilità, sicché il giudice può assumere il notorio, per questo, come vero.

Sussiste, quindi, un nesso indiscutibile tra fatto notorio e comune esperienza, poiché la notorietà di un fatto deriva dalla sua appartenenza al patrimonio di nozioni comuni ad una indeterminata generalità di persone, in un particolare momento storico e nell'ambiente sociale ove interviene la decisione giudiziale, tanto da poterne ricondurre la riconoscibilità a ciascuno dei consocia-

¹² Come invece accade, secondo una prassi consolidata, in caso di pronuncia arbitrale collegiale. Più in generale, sulla possibilità in capo agli arbitri di ricorrere al fatto notorio cfr. PANZAROLA, *Arbitrato e «fatto notorio»*, in *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, s.l. ma Napoli, 2010, 603 e ss.

¹³ Per una ricostruzione storica del fatto notorio, cfr. GHISALBERTI, voce «*Fatto notorio (premessa storica)*», in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1957, 995 e ss. e GIULIANI, voce «*Prova (filosofia diritto)*», *ivi*, vol. XXXVII, 1988, p. 540. Una definizione del fatto notorio era contenuta nell'art. 297 del progetto del vigente codice di procedura civile, poi non adottata dal legislatore, secondo cui: «*Si reputano pubblicamente notori quei fatti la cui esistenza è nota alla generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione, che tuttavia non ha trovato accesso nel codice di rito*».

¹⁴ In quanto fatto, il notorio ammette la prova contraria. Cfr. Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22880, in *Giur. it.*, 2009, 1472 (in parte motiva); *Id.*, 19 gennaio 2006, n. 981, in *Giust. civ. Mass.* 2006.

ti e così, conseguentemente, anche al giudice in quanto soggetto appartenente a tale comunità¹⁵.

In questo senso, non rientrano nel notorio quei fatti per il cui accertamento si debba far ricorso a particolari informazioni o a giudizi di carattere tecnico o, ancora, ad elementi valutativi che richiedono la preventiva verifica di particolari dati¹⁶. Sono altresì esclusi quei fatti che il giudice conosce per ragioni del proprio ufficio, potendo essere utilizzati, ai fini del giudizio, solo quando la legge lo preveda espressamente¹⁷.

Anche le cosiddette massime d'esperienza sono ricomprese tra le «*le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*» di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., e pertanto anch'esse possono essere utilizzate dal giudice senza l'applicazione delle regole in tema di onere della prova. Vi è, tuttavia, una sottile ma netta distinzione fra fatti notori e massime d'esperienza, in quanto queste ultime sono regole di giudizio che si formano secondo un processo di astrazione e di generalizzazione derivante dalla reiterata osservazione di fenomeni, naturali, sociali od economici, che il giudice può utilizzare per valutare un fatto che sia già accertato, e non il mezzo di accertamento del fatto stesso, come accade invece per i fatti notori¹⁸.

Oltre che derogatorio del principio in tema di onere della prova, il fatto notorio si considera come un'eccezione al divieto di ricorrere alla propria scienza privata da parte del giudice¹⁹ anche se convince l'opinione che non si tratti di scienza privata ma di scienza ufficiale, in quanto il giudice non conosce quel fatto privatamente ma come membro della comunità cui appartiene²⁰.

¹⁵ V. Cass.civ., 18 maggio 2007, n. 11643, in *Giust. civ., Mass.*, 2007; *Id.*, 21 febbraio 2007 n. 4051, *ibidem*. Ci si è interrogati sulla notorietà di un fatto che si ritiene generalmente conosciuto in ambito territoriale circoscritto. Cfr., DE STEFANO, *op. ult. loc. cit.*, p. 74, secondo il quale qualora fosse trasferito il processo in un luogo diverso da quello in cui era iniziato il nuovo giudice non potrebbe tenere conto, senza averne disposto apposita istruttoria, di un notorio locale.

¹⁶ Quali, ad esempio, la determinazione del valore di un immobile, cfr. Cass. civ., 30 gennaio 2007, n. 1956, in *Giust. civ. Mass.* 2007.

¹⁷ È il caso della conoscenza della pendenza di più liti identiche o connesse davanti al medesimo ufficio giudiziario, che può dar luogo alla pronuncia dei provvedimenti previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c. Teorizza un notorio giudiziale, da ultimo, DITTRICH, *Appunti per uno studio del fatto notorio giudiziale*, in *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano 2005, vol. I, 819. Tuttavia, *contra*, autorevolmente VACCARELLA, *Quaedam sunt notoria iudici tantum et non aliis...*, nota a Cass. S.U. 18 luglio 1989, n. 3374, in *Giust. civ.* 1989, I, 2549; CAVALLONE, *Il divieto di scienza privata del giudice*, cit., 861.

¹⁸ S. PUGLIATTI, voce «*Conoscenza*» cit., 99; PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, cit., 74.

¹⁹ Cfr. *infra*, nota 20.

²⁰ PATTI, voce «*Prova: I) diritto processuale civile*», in *Enc. Giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991, 7; LIEBMAN, *Manuale di diritto Processuale civile*, Milano, 2002, 304.

Il fatto notorio pone ulteriori interrogativi di stampo schiettamente processuale, se il suo utilizzo rappresenti una deroga al principio dispositivo ed al rispetto del contraddittorio²¹ o se sussista un obbligo di allegazione in capo alla parte che intenda avvalersene²² e qualora il notorio non sia stato allegato, se il giudice abbia la possibilità o l'obbligo di utilizzare il notorio²³; ci si interroga, altresì, se sussista una prevalenza di un mezzo di prova rispetto ad un fatto notorio²⁴ o se la notorietà sia censurabile in cassazione²⁵.

Esaminando, tuttavia, parte della sua interferenza con i profili risarcitori, mentre in caso di risarcimento del danno da fatto illecito l'adeguamento della liquidazione all'effettivo valore monetario al momento della decisione non esige alcuna specifica domanda di parte, dovendo essere concesso anche d'ufficio dal giudice sulla base del solo fatto notorio dell'inflazione²⁶, il tema della rivalutazione monetaria tramite l'utilizzo del fatto notorio, può considerarsi paradigmatico dell'incertezza in materia da parte della giurisprudenza²⁷. Quando in

²¹ Cass. civ., 30 gennaio 2007, n. 1956, in *Giust. civ., Mass.*, 2007; ID., 28 febbraio 2008, n. 5232, *ivi*, 2008; come deroga al principio del contraddittorio, cfr. Cass. civ., 12 marzo 2008, n. 6684, *ibidem*; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 414, ritiene che, pur derogando il fatto notorio al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, rimanga comunque la garanzia del contraddittorio, con l'obbligo per il giudice, ai sensi dell'art. 183, comma. 4, c.p.c. di richiamare sul punto l'attenzione delle parti, al fine di consentirne la relativa trattazione.

²² Secondo la dottrina prevalente possono rientrare nel fatto notorio sia i fatti principali che quelli secondari; cfr., per tutti, DE STEFANO, *op. ult. loc. cit.*, p. 77, mentre è esclusa la sussistenza di un onere, almeno in senso tecnico, di segnalazione al giudice della notorietà che avrebbe a connotare taluno dei fatti allegati ID., *op. ult. loc. cit.*, 13.

²³ Per parte della dottrina il giudice ha il potere discrezionale di porre un fatto notorio a fondamento della decisione tranne nel caso in cui conosca e riconosca la notorietà di un fatto, nel qual caso dovendone tenerne conto; cfr. TARUFFO, *Fatti e prove*, cit., p. 51; mentre attribuiscono un dovere in capo al giudice ANDRIOLI, *op. ult. loc. cit.*, p. 280 e PATTI, voce «Prova I) diritto processuale civile», p. 7; l'utilizzazione dal parte del giudice del fatto notorio rappresenta un potere discrezionale riservato al giudice di merito la cui valutazione circa la sussistenza del notorio non può essere censurata in cassazione se non relativamente ad una inesatta nozione di fatto notorio.

²⁴ Tenuto conto del grado di certezza di cui è portatore, la migliore dottrina ritiene che il fatto notorio non ammetta prova contraria; per tutti cfr. PATTI, voce «Prova, I) diritto processuale civile», cit., p. 8; in giurisprudenza, Cass. civ., 19 gennaio 2006, n. 981, in *Giust. civ. Mass.*, 2006.

²⁵ Sul giudizio di cassazione, in relazione al fatto notorio, cfr. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, 96. In giurisprudenza, tra le tante, segnalo Cass. civ., 19 agosto 2010 n. 18748, in *Giust. Civ., Mass.*, 2010.

²⁶ Cfr., tra le tante, Cass. civ., 24 giugno 2003, n. 10022, in *Giust. civ. Mass.*, 2003.

²⁷ Cass. civ., 27 luglio 1999 n. 8114, in *Giust. civ. Mass.*, 1999; ID., 30 maggio 1995 n. 6066, *ivi*, 1995; ID., 17 giugno 1994 n. 5860, in *Foro it.*, 1995, I, 206; *Contra*, Cass. civ., 2 febbraio 1995 n. 1239, in *Giust. civ. Mass.*, 1995; ID., 16 novembre 1994 n. 9645, *ivi*, 1994;

passato l'inflazione raggiunse livelli molto elevati²⁸, poiché gli interessi moratori risarciscono solo in parte il danno da inadempimento sofferto dal creditore²⁹ la possibilità di ottenere il risarcimento del maggior danno sulla base della sola allegazione del fatto notorio, è stata circoscritta in quanto si è escluso che la svalutazione monetaria fosse sufficiente a costituire un pregiudizio risarcibile, dal momento che ciò sarebbe stato precluso dal principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., e dall'art. 1224, comma 2, c.c.³⁰. Nondimeno, il maggior danno poteva essere provato anche mediante presunzioni, fondate sulle condizioni e sulle qualità personali del creditore, ma venivano meno i risarcimenti automatici ed uniformi e potevano essere individuati distinti criteri di liquidazione del pregiudizio da svalutazione, avendo a riferimento categorie lavorative e condizioni economico-sociali dei creditori. La Corte di Cassazione, tuttavia, negava che l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria potesse determinare l'automatica rivalutazione della somma dovuta³¹, ferma in capo al creditore la possibilità di dimostrare la propria condizione soggettiva. Essere annoverato in una categoria di creditori³² è apparso però insoddisfacente, tanto che si sono registrate pronunzie secondo cui il maggior danno va risarcito attribuendo la differenza su base annua tra saggio degli interessi legali e tasso di svalutazione monetaria³³; ovvero che tale danno deve essere liquidato in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita³⁴, ovvero, ancora, con criteri probatori molto più rigorosi³⁵. In questo quadro, non

cfr. Cass. civ., 18 luglio 2008 n. 19958, *ivi*, 2008, per cui il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria verificatasi nel corso della *mora debendi* non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore.

²⁸ GAMBARO, voce «Inflazione», in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, IX, Torino, 1993, 402 ha evidenziato come i concetti di inflazione e di svalutazione, nel linguaggio economico, siano differenti ma dai giuristi italiani vengano usati in maniera equivalente, quasi come sinonimi.

²⁹ Cfr. Cass. civ., 30 novembre 1978 n. 5670, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 971, con nota di QUADRI, *Danno e risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie*; *ibidem*, 1979, IV, 129 e con nota di C.M. BIANCA, *Il danno da svalutazione monetaria*.

³⁰ Cass. civ., Sez. un., 4 luglio 1979 n. 3776, in *Giur. it., Rep.* 1979, voce «Danni in materia civile», 36; in *Foro it.*, 1979, I, 15; ID., Sez. un., 25 ottobre 1979 n. 5572, *ibidem*, 179.

³¹ Cass. civ., Sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, in *Resp. civ. prev.*, 1986, p. 646; in *Giur. it.* 1986, I, 1, p. 1160; in *Foro it.* 1986, I, 1265.

³² GAMBARO, voce «Inflazione», cit., 415 considera pittoresco il metodo delle presunzioni collegate a differenti categorie soggettive di creditori.

³³ Cass. civ., 27 ottobre 1995, n. 11183, in *Foro it.*, 1996, I, 1790.

³⁴ Cass. civ., 17 giugno 1994, n. 5860, cit.

³⁵ Cass. civ., 4 maggio 1994, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, 119; Cass. civ., 11 gennaio 2006, n. 255, in *Giur. it. Rep.*, 2006, voce «Obbligazioni e contratti», 648.

molti anni orsono³⁶ la Suprema Corte giunse ad affermare che il danno da svalutazione monetaria non è «*in re ipsa*» e quindi notorio, ma può essere liquidato soltanto ove il creditore dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il danaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione³⁷, dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare il creditore in una determinata categoria. Il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora del debitore, il saggio medio del rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, sia stato superiore al saggio degli interessi legali e in tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall'attività esercitata. Tuttavia, nel caso in cui il creditore domandi, un risarcimento del danno superiore rispetto a quello risultante dal predetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno³⁸ e la semplice allegazione del fatto notorio della svalutazione monetaria, idonea a produrre un automatico pregiudizio economico in capo al creditore viene così, definitivamente, superata.

3. *Fatto notorio e nuovi mezzi di comunicazione*

Il fatto notorio si confronta attualmente anche con i nuovi mezzi di comunicazione. Non molto tempo fa, peraltro, facendosi riferimento a mezzi televisivi, si era evidenziato che l'evoluzione dei mezzi di comunicazione consentiva la percezione diretta di un fatto ed aumentava a dismisura la possibilità di diffusione della notizia relativa ad un fatto già accaduto³⁹. Ed effettivamente i nuovi mezzi tecnologici rendono di estrema attualità la questione, già sollevata opportunamente da attenti studiosi⁴⁰ ed oggetto di alcune pronunzie giu-

³⁶ Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2007, n. 16871, in *Riv. dir. trib.* 2008, 487.

³⁷ Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499 in *Resp. civ. prev.*, 2009, 1859, con nota di IANNI e BUFFONE, *Obbligazioni pecuniarie: presunzione relativa del maggior danno*, in *Corr. giur.*, 2008, 1555, con nota di DI MAJO, *Il danno da svalutazione monetaria tra prove presuntive e regole di giudizio*; in *Foro it.*, 2008, I, 2786, con note di PALMIERI, di PARDOLESI, *Debiti di valuta, «danno da svalutazione» (e il «disgorgement» che non t'aspetti)*, 2789 e di SEPE, *Maggior danno da svalutazione monetaria: una prospettiva finanziaria*, 2796.

³⁸ Sulla scia della sentenza Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499, cit., cfr. ID., 30 dicembre 2009, n. 27675, in *Guida al diritto*, 2010, 6, 59; ID., 15 gennaio 2009, n. 816, in *Foro it., Mass.*, 2009, 47.

³⁹ PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, cit., 74.

⁴⁰ Cfr. TARUFFO, *Fatti e prove*, in *La prova nel processo civile*, a cura di Michele Taruffo, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da Piero Schlesinger, Milano, 2012, 51.

risprudenziali, dell'utilizzo della rete Internet da parte del giudice, o del suo ausiliario⁴¹ al fine di rinvenire non solo prove di fatti allegati in giudizio, ma anche di venire a conoscenza di fatti non allegati, tramite tale fonte di cognizione, dalla quale si potrebbero ricavare addirittura prove in senso lato confessorie, qualora siano riconducibili ad una delle parti del processo⁴².

A questo riguardo, è possibile rammentare che in passato la giurisprudenza, anche di legittimità⁴³, si era interrogata se al giudice fosse concessa la possibilità di far riferimento anche alla comune cultura di una specifica e qualificata cerchia sociale, così da far assurgere al rango di fatto notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media. Secondo la Suprema Corte, per quanto si sostenga correttamente che non può esservi fatto notorio in relazione a specifiche nozioni o giudizi tecnici, per i quali sia necessaria un'adeguata conoscenza tecnica «*ciò che va posto in rilievo è che il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio allorché la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie*»⁴⁴.

Proprio sul tema specifico è intervenuta, ormai dieci anni orsono, una sentenza non rimasta isolata⁴⁵ ma passata per molti versi sotto silenzio, che, riba-

⁴¹ Trib. Mantova, 16 maggio 2006, (ord.) in *Giur. merito*, 2007, 2570 ed i commenti di MAZZOTTA, *Valenza processuale delle notizie acquisite tramite internet*, in *Dir. Internet*, 2007, 1; NERI, *Fatti notori e informazioni pervenute da internet* in *Giur. merito*, 2007, 2570.

⁴² Sempre DITTRICH, *La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio* in *Riv. dir. proc.* 2011, 124, ritiene che sia la nozione stessa di fatto notorio «*che deve essere integralmente ripensata... – omissis – non è immaginabile un divieto efficace per il giudice di consultare Internet... – omissis –*».

⁴³ Ad esempio, Trib. Parma, 22 giugno 2004 (ord.), in *Giur. it.*, 2004, 341 (in parte motivata) nel procedimento cautelare nei confronti degli amministratori Parmalat promosso dalla procedura di amministrazione straordinaria, ha affermato che il fatto notorio non può fondarsi... «*su semplici notizie diffuse da quotidiani o riviste più o meno autorevoli (in qualche caso addirittura non nazionali)*». Cass. civ., 18 agosto 1993, n. 8751, in *Giust. civ. Mass.*, 1993 aveva invece ammesso che la notorietà dello stato di insolvenza potesse derivare da notizie pubblicate sulla stampa quotidiana.

⁴⁴ Cass. civ., 3 maggio 2005, n. 11609, in *Foro it.*, 2006, I, 793; Cass. civ., 19 agosto 2010, n. 18748, in *Il civilista*, 2010, 11, 24 ss. ove si legge: «*In particolare il "notorio" oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettuale e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, può avere agevole conoscenza del "fatto" ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, al la cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., comma 2, l'innalzamento della soglia del c.d. "notorio", costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio-culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa.*».

⁴⁵ Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 685 in *Giur. it.* 2004, 1512 e recentemente Id., sez. V, 8 aprile 2014, n. 1649, a quanto consta inedita, che fa riferimento a tale sentenza per la notorietà della pubblicazione sul sito Internet di una Regione di un piano regolatore.

dendo un indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di effetti dannosi del fumo riconducibili al fatto notorio, ha aggiunto che: «— omissis — il notorio coincide con la conoscenza dell'uomo medio, in un dato tempo e luogo, conoscenza che attualmente è arricchita dall'esistenza di Internet. Ciò ovviamente non comporta affatto che ogni notizia reperibile in Internet sia di per sé utilizzabile come fatto notorio, ma solo che, fra gli indici di ricorrenza del fatto notorio, anche la reperibilità agevole delle informazioni sulla rete va valutata dal giudice. Alla luce di questa affermazione ben può essere consentito al giudice, considerare — stante le notizie comunemente diffuse dalla stampa e la discussione pubblica esistente sul tema, non solo nel mondo scientifico — notoria la dannosità anche di una sola sigaretta al giorno (e supportare tale affermazione con notizie ricavabili da istituzioni scientifiche reperibili su Internet)»⁴⁶.

In questo pur limitato contesto giudiziale, sicuramente Internet è uno strumento utilizzato al fine della comunicazione tra utenti e della possibilità di acquisire conoscenza di fatti, informazioni, notizie o documenti, non diversamente dagli altri strumenti di comunicazione di massa comunemente considerati. Sotto questo aspetto, la rete Internet può senza dubbio essere annoverata al patrimonio di conoscenza della collettività, ma non altrettanto può dirsi per il contenuto di quanto acquisito tramite Internet che, si ribadisce, è strumento di comunicazione di dati costituiti e pubblicati da siti *web*. Pertanto non si tratta di stabilire se la diffusione tramite Internet consenta alla informazione così acquisita di integrare la fattispecie del fatto notorio, bensì di valutare l'attendibilità della fonte e la tipologia di notizia, al fine di verificare la sussistenza dell'appartenenza al notorio giuridicamente rilevante. Ed è sotto questo profilo che si è sviluppato l'interessante interrogativo, risolto peraltro negativamente da un tribunale⁴⁷, se sia ammissibile un'indagine del consulente tecnico di acquisizione di dati mediante Internet, finalizzata ad ottenere notizie riguardanti la capacità patrimoniale di una società al fine di acquisire elementi per valutare la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte del creditore al momento di un pagamento oggetto di azione revocatoria e se tali elementi, in quanto accessibili tramite rete, abbiano il carattere del fatto notorio⁴⁸.

⁴⁶ Per un caso in cui la Corte di cassazione ha fatto ricorso alla consultazione dell'Albo avvocati, consultando il sito Internet del CNF. Cfr. Cass. civ., (ord.) 29 dicembre 2009, n. 27630, in *Giust.civ.Mass.* 2009, e per esteso in *Banca dati deiure*.

⁴⁷ Cfr. Trib. Mantova, 16 maggio 2006, (ord.), cit., ove si apprende che tramite Internet sono stati acquisiti bilanci di esercizio ed altre notizie e il giudice nel valutare tali informazioni come insuscettibili di costituire fatto notorio afferma che tutte le informazioni provenienti da Internet non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.

⁴⁸ Secondo NERI, *Fatti notori e informazioni pervenute da internet*, cit., se ciò fosse vero, «— omissis — la notorietà di un fatto nel processo dovrebbe essere automaticamente esclusa tutte le volte in cui la fonte della conoscenza o divulgazione di esso sia costituita da internet — omissis —

Ma non si vede per quale motivo i limiti di appartenenza al notorio delle notizie acquisite tramite Internet debbano essere diversi da quelli che in passato hanno già scontato gli altri mezzi di comunicazione. Nel senso che o il fatto di cui si avvale il giudice nella decisione ha il carattere del notorio, indipendentemente dalla circostanza che il giudice formi la sua convinzione tramite Internet, quotidiani, televisione o radio, ovvero tale fatto non assurge al rango della notorietà e quindi non può essere utilizzato dal giudice per la sua decisione. In questo ambito, dunque, si può consentire con chi ha evidenziato che si è in presenza di un «fatto notorio inteso non come "notorietà esterna al processo", quanto come "fatto indubitabilmente noto al giudice", tale da cagionare in capo a lui un convincimento non rimovibile»⁴⁹, ma non per questo la notorietà di un fatto si discosta da quei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di cui si è riferito.

mezzo di comunicazione di massa, per certi aspetti sicuramente ben più essenziale della televisione e della radio. Una simile conclusione che già sul piano meramente intuitivo sembrerebbe insuscettibile di accoglimento, a meno di non voler giungere all'aberrante conclusione di considerare le informazioni tratte da internet qualitativamente inferiori a quelle ottenibili attraverso altri tradizionali strumenti di comunicazione di massa quali la radio, la televisione o i giornali, si rivela intrinsecamente errata anche da un punto di vista strettamente giuridico».

⁴⁹ DITTRICH, *La ricerca della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio*, cit., 124.